

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____
- Polizza Incendio n. _____
Compagnia _____

afferre alla concessione in comodato d'uso gratuito dei seguenti immobili adibiti a fondi commerciali in conformità a quanto di seguito indicato

Codice locale	Indirizzo	Superficie	Categoria	
2010 1251 8151	Massa, Via S. Giuseppe Vecchio n. 98	39,75 mq	C1	<input type="checkbox"/>
2010 1251 8252	Massa, Via S. Giuseppe Vecchio n. 98	37,79 mq	C1	<input type="checkbox"/>

DEFINIZIONI

- SOCIETÀ:** l'Impresa assicuratrice
- COMMITTENTE:** E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Via Roma, 30 CAP 54033 Carrara (MS); partita iva e codice fiscale 01095200455
- CONTRAENTE:** L'aggiudicatario della Concessione
- ASSICURATO:** L'aggiudicatario della Concessione
- OGGETTO DELLA GARANZIA:** Responsabilità derivante dalla conduzione dei locali incendio

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del.....

Art. 2 - Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 - Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente fosse <fossero> chiamata <chiamate> a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 - Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 - Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

Art. 2 - Massimale

€ 1.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 - Clausole aggiuntive minime

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale di polizza;
- c) i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

B) Sezione Incendio

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati: 1) incendio 2) fulmine 3) scoppio ed esplosione non causati da ordigni esplosivi 4) caduta aeromobili, loro parti, o cose trasportate 5) implosione;

Art. 2 - Somme assicurate

Fabbricato mq x € 1.000,00

Art. 3 - Clausole aggiuntive minime

- Assicurazione per conto di chi spetta;
- Acqua condotta;
- Ricerca guasto;
- Fenomeno elettrico;
- eventi atmosferici;
- eventi sociopolitici.